



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Al Gabinetto dell'On. Ministro
gabinetto@beniculturali.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Alla Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
enimed@pec.eni.com

Oggetto: [ID_VIP: 3202] Procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Arancio 1 dir" e messa in produzione in caso di mineralizzazione, nell'ambito della concessione di coltivazione denominata "Ragusa". Proponente: società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.

Parere Tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

17/05/2019

8
102



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3 del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19.12.2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 20/11/2018 al foglio 1 rep. 13404, con il quale è stato conferito al dott. Gino Famiglietti l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che con nota prot.n. 1425 del 30/11/2015 la Società ENI – ENIMED ha trasmesso alla competente Direzione Generale belle arti e paesaggio del MiBACT gli elaborati riferiti al progetto ‘Perforazione del Pozzo esplorativo ARANCIO 1 DIR e messa in produzione in caso di mineralizzazione’, ai fini dell’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 152/2006;

17/05/2019

8
WR

2 di 11



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

CONSIDERATO che con nota prot. n. 30823 del 10/12/2015 la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale con nota prot.n. 30554 del 09/12/2015 ha chiesto le valutazioni riguardanti il progetto in argomento e ogni informazione riferita alla situazione vincolistica e alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesistica concernenti le aree interessate dagli interventi;

PRESO ATTO della nota prot. n. 13452 dell'01/02/2016 con cui il Comune di Ragusa, Settore VI Ambiente, energia e verde pubblico ha trasmesso le proprie osservazioni all'istanza di VIA sul progetto in oggetto, allegando la delibera della Giunta municipale del 28/01/2016 in cui si osserva che "l'attività oggetto della richiesta di VIA è fortemente impattante per l'ambiente oggetto di intervento e provocherebbe inevitabili e devastanti danni alla flora, fauna, al suolo e sottosuolo nonché agli abitanti del territorio del Comune di Ragusa nonché alle risorse e agli ecosistemi del sito oggetto di intervento", esprimendo dunque la propria contrarietà alla realizzazione dell'opera;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate in data 12/02/2016 dal Circolo Legambiente "Sikelion" di Ragusa in merito all'istanza di VIA in oggetto;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, con nota prot. 3285 del 17/11/2016, ha comunicato *'di non dar corso all'istruttoria di competenza relativa alle integrazioni prodotte dalla società Eni Mediterranean Idrocarburi S.p.A. (...) e di procedere, pertanto, all'archiviazione del procedimento'*, allegando il parere negativo già anticipato alla Società con nota prot. n. 1582 del 21/06/2016 e ribadito con nota prot. n. 1948 del 08/08/2016;

CONSIDERATO che la suddetta Soprintendenza, con la citata nota 1582 del 21/06/2016 aveva dichiarato che:

«Visto il D.A. n. 1346 del 05/04/2016, pubblicato nella G.U.R.S., parte I n. 20 supplemento ordinario del 13/05/2016, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico degli ambiti 15,16, 17 ricadenti nella Provincia di Ragusa;

Vista la cartografia "regime normativo" del sopracitato piano e l'art. 27 delle norme di attuazione Paesaggio locale 7 "Altipiano Ibleo", l'intervento ricade nei sottopaesaggi denominati 7d Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell'altipiano modicano e paesaggio agrario dell'Irminio, Aree di interesse archeologico comprese Livello di tutela 2.

Considerato l'art. 40 del titolo "V" delle stesse norme lett. a) Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi;

17/05/2019

Handwritten initials

3 di 11



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Esaminati gli elaborati progettuali, questa Soprintendenza ritiene di dover negare il parere, in quanto, l'intervento proposto è in contrasto con quanto prevede il sopracitato art. 40 lett. a) dove recita: "...verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impianto potenziale per un raggio di Km 5 intorno all'area interessata...". Inoltre il grave impatto paesaggistico arrecato non si lenirebbe neanche con le soluzioni di mitigazione proposte dalla stessa ditta.».

E che con la successiva citata nota del 08/08/2016 prot. n. 1948, aveva così esplicitato ulteriormente le motivazioni del diniego alla realizzazione delle opere, controdeducendo le osservazioni prodotte dalla Società Eni-Enimed in risposta alla comunicazione di motivi ostativi:

"l'area in questione, oltre ad essere sottoposta all'art. 40 sotto campo a) attività estrattive e perforazione di idrocarburi, delle nuove Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico citato, è sottoposta anche al: - Paesaggio 7d, delle Norme citate, che recita: "in queste aree non è inoltre consentito effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici dei versanti anche al fine del ,mantenimento dell'equilibrio idrologico"; considerato che per la realizzazione della platea (le cui dimensioni superano i mt. 100 x100) per la posa dei macchinari indispensabili per la perforazione del pozzo esplorativo Arancio 1, è posta in un sito acclive, di conseguenza si dovrà livellare il piano di campagna, realizzando scavi e riporti che superano abbondantemente i 4 - 5 metri, non consentiti dalla norma citata.

- che l'area è sottoposta a vincolo l'art. 136 lettera "d" del D. Lgs 42104, - Le bellezze panoramiche considerati come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

Visto che, malgrado i foto inserimenti e i rendering presentati, non si ottempera a quanto previsto nell' art. 40, in quanto l'area denominata Timparossa è posta al limite del versante nord-ovest rispetto all'inizio del "ponte Costanzo" sullo scorrimento veloce in direzione Ragusa - Modica, pertanto il sito in questione è totalmente visibile e di impatto diretto, sia dal vecchio tracciato della SS 115 Modica - Ragusa (costa del Diavolo), sia dal nuovo tracciato della SS 115, che attraversa e scavalca il Fiume Irminio, sottostante l'area in questione; ciò verificato anche con sopralluogo congiunto con la scrivente; alla luce di quanto suesposto, le motivazioni di cui alla risposta di codesta Ditta all'avvio del procedimento non vengono considerate utili al fine di una formulazione diversa dell'avvio del procedimento, e, pertanto si ritiene che la proposta progettuale è incompatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell'area vincolata.";

CONSIDERATO che con nota prot. CTVA n. 0002097 del 09/06/2016 la Commissione Tecnica VIA/VAS ha richiesto alla Ditta le integrazioni ritenute indispensabili al fine della emissione del parere;

CONSIDERATO che con nota prot. n. SAGE/CM 875 del 13/07/2016 la Società Enimed ha richiesto una proroga per la consegna delle integrazioni richieste, e che la DVA del MATTM, con nota 19406 del 25/07/2016, ha concesso a tale fine 45 giorni di proroga;

17/05/2019

8
WR

4 di 11



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

CONSIDERATO che con nota prot. n. SAGE/CM 1035 del 22/08/2016 la Società Enimed ha inviato la documentazione integrativa richiesta e le controdeduzioni alle osservazioni presentate, con la comunicazione dell'avvenuta ripubblicazione;

PRESO ATTO delle osservazioni presentate in data 04/11/2016 dal Circolo Legambiente "Il Carrubo" di Ragusa in risposta alle controdeduzioni della Società proponente;

CONSIDERATO che con ricorso n. 1407/2016 presentato al TAR della Sicilia di Catania, la Società ha chiesto l'annullamento del Decreto del 5 Aprile 2016 riguardante l'approvazione del Piano Paesaggistico di Ragusa, relativamente agli articoli 20 e 27 delle norme di attuazione e di ogni ulteriore norma lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente, che hanno motivato, come suddetto, il diniego della Soprintendenza;

CONSIDERATO che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di Catania (Sezione Prima), 02367/2017 REG.PROV.COLL. N. 01407/2016 REG.RIC. ha annullato il decreto del 05/04/2016 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana di approvazione del Piano paesaggistico degli ambiti 15-16-17, delle norme del suddetto Piano compresi gli artt. 27 e 40 e del parere negativo all'opera in oggetto formulato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. della Provincia di Ragusa (prot. 1948/U03 dell'08/08/2016);

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS del MATTM si è espressa favorevolmente con prescrizioni con parere n. 2716 dell'11/05/2018, acquisito al prot. 11033/DVA del 14/05/2018;

CONSIDERATO che con nota prot.n. 14528 del 28/05/2018 la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha comunicato alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS del MATTM ha espresso un parere favorevole con prescrizioni (parere n. 2716 dell'11/05/2018), chiedendo, ai fini della definizione urgente del parere di competenza se, alla luce delle integrazioni prodotte da Enimed, delle controdeduzioni e della citata sentenza del TAR, il parere negativo di cui alla nota n. 1948 del 01.09.2016 fosse comunque da intendersi riconfermato;

CONSIDERATO che con nota prot.n. 1523 del 05.06.2018 la competente Soprintendenza ha comunicato che, a seguito del citato annullamento del Decreto di approvazione del Piano Paesaggistico con sentenza del TAR Catania n.2367/2017, tornavano *"in vigore il Piano Paesaggistico di Ragusa ambiti 15, 16 e 17 precedentemente adottato con D.A. 1767 del 10/08/2010 e le relative misure di salvaguardia; Considerato che la normativa di tutela del Piano Paesaggistico di Ragusa adottato con*

17/05/2019

8 we



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

D.A. 1767 del 10/08/2010, oggi vigente, è in grandissima parte coincidente con quella del Piano successivamente approvato con il Decreto annullato, prendendo entrambi le mosse dal medesimo studio di analisi del territorio.”

Aggiungendo le seguenti osservazioni:

«Considerato che “l’area interessata dagli interventi proposti dalla Società Eni-ENIMED è gravata già dal 1981 dal vincolo Paesaggistico di cui al D.A. n.1214 del 25/07/1981, pubblicato in GURS n.47 del 03/10/1981, integralmente recepito dal citato Piano Paesaggistico adottato ed oggi vigente (paesaggio locale 7h livello di tutela 2). Rilevato che a mente del citato Decreto di Vincolo la vallata del Fiume Irminio costituisce un Parco Naturale in cui si riscontrano preziosi relitti floro-faunistici ove la macchia mediterranea costituisce un aspetto peculiare del paesaggio in cui la cornice naturale viene ulteriormente arricchita dalla presenza di essenze in via di estinzione come il platano orientale, mentre è notevole anche l’aspetto faunistico sia ornitologico che ittico.

Considerato che nell’area del vincolo sono state già rilevate e recuperate ricche testimonianze archeologiche di grande pregio come l’Eracle di Cafeo, la villa romana dei Margi e l’importante ripostiglio di bronzi dell’età di Cassibile rinvenuto in contrada Castelluccio.

Premesso che il paesaggio come entità unica è il risultato visibile degli equilibri e dei reciproci rapporti degli elementi naturali e antropici della struttura profonda del territorio formatasi attraverso processi di costruzione territoriale coerenti dal punto di vista morfologico;

Premesso che l’interesse pubblico della conservazione di ciò che la cultura e la legge definiscono “bene”, in quanto risorsa non rinnovabile da non compromettere quindi distruggere con usi pregiudizievoli, confrontato con altri interessi, che alla trasformabilità di un sito concorrono, impone per legge la prevalenza culturale del primo in ossequio all’art. 9 della Costituzione, considerato inequivocabile filtro dell’ammissibilità o meno delle trasformazioni;

Considerato che il progetto presentato non appartiene per le caratteristiche formali cui è improntato a quel contesto e non soddisfa affatto le esigenze di tutela di quel paesaggio in rapporto alle peculiari valenze morfologiche, visive e percettive trattandosi di opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi (art.20 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico adottato).

Per quanto sopra, questa Soprintendenza rimane dell’avviso che l’intervento proposto dalla ENI-ENIMED SpA è incompatibile con i valori paesaggistici del sito, comportando importanti trasformazioni della morfologia del territorio. Esso, infatti, prevede la realizzazione di un’ampia platea in calcestruzzo [...], da realizzare attraverso importanti lavori di scavo e riporto per livellare il terreno.

Inoltre l’opera, qualora realizzata si porrebbe in contrasto con i valori tutelati per il suo imponente impatto “paesaggistico-percettivo”, espressamente ritenuto incompatibile dal Piano adottato che all’art. 20 vieta “...usi del territorio, forme dell’edificato e dell’insediamento e opere infrastrutturali

17/05/2019

af



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

incompatibili con i valori paesaggistico-percettivi...” Sotto tale aspetto, l’intervento si pone altresì in contrasto con le prescrizioni del D. Lgs. 42/2004, che all’art. 136 lettera d) detta le norme per l’individuazione degli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, nonché il citato D.A. n. 1214 del 25/07/1981 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il fiume Irmínio e zone circostanti)», con le quali la Soprintendenza confermava il parere già espresso ritenendo l’intervento proposto dalla ENI-ENIMED S.p.A. incompatibile con i valori paesaggistici del sito;

VISTA la nota prot. n. 1180 del 11/07/2018, con cui la società Enimed forniva le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Soprintendenza, fornendo alcune precisazioni su entità e natura delle opere in progetto, e affermando che le opere di mitigazione inserirebbero, a parere della Società medesima, l’intervento in questione “nel contesto tipico della zona, che risulta d’altra parte interessata dalla presenza di attività di coltivazione degli idrocarburi da oltre un sessantennio, e che pertanto risulta parte integrante del contesto paesaggistico e ambientale dell’area”;

CONSIDERATA la nota prot. n. 21999 del 17/08/2018 con cui questa Direzione Generale chiedeva alla Soprintendenza di Ragusa se il parere espresso precedentemente con nota prot. n. 1523 del 05/06/2018 si intendesse riconfermato anche alla luce delle controdeduzioni prodotte dalla società proponente con la nota sopra citata;

CONSIDERATA la nota prot. n. 3081 del 18 Dicembre 2018, acquisita al protocollo di questo ufficio con prot. n. 2285 del 24/01/2019, con cui la Soprintendenza di Ragusa, rispondendo alla sopracitata nota di Eni prot. n. 1180 del 11/07/2018, riconfermava pienamente il proprio parere negativo, sottolineando che le parziali precisazioni della Società non incidono sulla valutazione di incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici da tutelare, poiché *“la realizzazione di cui si tratta, che la stessa ditta definisce di natura industriale con riferimento alla realizzazione di “vasconi destinati al contenimento dei reflui di perforazione e per l’acqua industriale”, comporta un’inammissibile stravolgimento dell’area sottoposta a tutela “I movimenti di terra e le gettate di cemento “costituiscono attività espressamente vietate dal Piano paesaggistico ancor più per l’uso cui esse sono destinato, completamente avulso dalla ruralità dell’area sottoposta a protezione” specialmente in merito ai consistenti movimenti di terra e alle opere in cemento, definendo inoltre le opere di mitigazione e ripristino proposte “inconsistenti e inefficaci in relazione all’imponenza dell’opera che si intende realizzare, come parimenti inconsistente l’impegno al ripristino parziale dell’area in cui verrebbero mantenute “alcune aree cementate corrispondenti all’area della sottostruttura dei generatori elettrici e della zona di stoccaggio correttivi”;*

17/05/2019

8
af

7 di 11



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTO il D.A. n. 32/GAB del 03/10/2018 con cui l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana ha approvato il Piano paesaggistico degli ambiti 15,16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, riconfermando il D.A. 1346 del 05/04/2016, con le modifiche apportate con D.A. n. 874 del 26/02/2018, visto il verbale del 18/06/2018 del gruppo istruttorio dell'Osservatorio per la qualità del Paesaggio, alla cui seduta era presente la società Enimed, che ha avuto la possibilità in tale sede di illustrare ed integrare le osservazioni precedentemente presentate a seguito della pubblicazione del Piano, la cui mancata controdeduzione era stata motivazione della decisione TAR di annullare il Decreto di approvazione del Piano Paesaggistico in questione, e vista la decisione della Commissione dell'Osservatorio per la qualità del Paesaggio del 16/07/2018, che ha ritenuto tali osservazioni esaurientemente esaminate, e tenute in considerazione nel provvedimento di approvazione;

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente ha, come detto, anticipato alla Enimed il proprio parere negativo motivato già con la nota prot.n. 1582 del 21/06/2016, confermandolo e precisandolo con le successive prot. n. 1948 dell'08/08/2016, prot. 3285 del 17/11/2016 e prot.n. 1523 del 05.06.2018, consentendo alla Società proponente di presentare, con le note elencate in premessa, le proprie osservazioni alle motivazioni del diniego, controdedotte in ultimo dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n. 3081 del 18/12/2018, e assolvendo così pertanto agli obblighi dettati dall'art. 10 bis della legge 240/1991;

CONSIDERATO che, con nota prot. 8464 del 03/04/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del MATTM ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS il riesame del sopra citato parere n. 2716 dell'11/05/2018, alla luce degli indirizzi contenuti nel DM n. 39 del 19 febbraio 2019 del MATTM;

CONSIDERATO che il progetto in valutazione consiste in un pozzo esplorativo con le relative infrastrutture e strade di accesso, su un'area complessiva di 14.841,86 mq; che i lavori comprendono opere di scavo e riporto e la costruzione di vasche e piattaforme in cemento armato; che in fase di esplorazione (110 giorni circa) è prevista una torre di perforazione alta 54,4 m., oltre a strutture accessorie al cantiere a due livelli, che l'adeguamento delle strette strade di accesso esistenti prevede l'abbattimento parziale dei muretti a secco, con parziale ricostruzione in ampliamento della sezione stradale; che qualora il pozzo risultasse produttivo, sarebbe allestito per la fase di esercizio (10-14 anni), con la posa di circa 2100 m. di condotta su un nuovo percorso, e 1100 m. affiancati a una condotta esistente di collegamento alla "cameretta D", a Nord Ovest del sito; che l'area di progetto, a cui si accede costeggiando la masseria Timparossa, in abbandono, identificata nella Carta delle componenti del Paesaggio come "paesaggio delle colture erbacee", è contraddistinta da un ambiente rurale, segnato dalla trama riconoscibile dei muretti a secco in pietra chiara locale, con vegetazione sparsa e per lo più arbustiva, l'area è in stretta relazione con la particolare struttura geomorfologica e

17/05/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

idrologica del fiume Irmínio, trovandosi a circa 200 metri dal bordo della faglia e a circa 500 metri dalla mezzeria del corso d'acqua. Le visuali sono aperte verso le colline circostanti e il sito è visibile dalle principali strade di collegamento, identificate anche dal Piano Paesaggistico come strade panoramiche;

PRESO ATTO delle valutazioni sopra riportate, delle osservazioni e delle controdeduzioni pervenute, in esito all'istruttoria tecnica degli atti progettuali trasmessi;

RITENUTO di condividere e fare proprie le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza;

RITENUTO pertanto di non poter condividere il parere favorevole n. 2716 dell'11/05/2018 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

RITENUTO inoltre di non potere condividere le affermazioni della società proponente, contenute nella citata nota secondo prot. n. 1180 del 11/07/2018, in cui si sostiene che le attività di coltivazione di idrocarburi costituirebbero ormai parte integrante del contesto paesaggistico locale, considerato che, al contrario, il carattere industriale delle postazioni risulta totalmente estraneo ai contesti rurali in questione, in contrasto con i segni e le trame del territorio;

ESAMINATI gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Enimed nel corso del procedimento, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza di Ragusa, competente riguardo all'impatto paesaggistico dell'intervento in oggetto, sulla non ammissibilità dell'intervento;

EVIDENZIATO in particolare che:

L'intervento si inserisce in un'area

- sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, c. 1, lett. d, con D.A. n.1214 del 25/07/1981 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il fiume Irmínio e zone circostanti", pubblicato in GURS n.47 del 03/10/1981, nel quale si evidenziano tra le motivazioni del vincolo: *"la vallata del fiume Irmínio costituisce un parco naturale, in cui si riscontrano preziosi relitti florofaunistici di grande rilevanza, che si addentrano lungo tutta la estensione della vallata stessa;[...] considerato che tutta la vallata presenta un suo particolare interesse geologico, perché è costituita, pressoché unitariamente, da una faglia e che altro elemento caratterizzante, legato*

17/05/2019

9 di 11



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

strettamente al fatto geologico, è rappresentato dalla presenza di banchi di calcare bituminoso [...] considerato che le valli o "cave" intersecanti ed affluenti nel bacino fluviale [...] presentano interessanti insediamenti, che vanno dall'età preistorica alla età medievale, costituendo un mondo naturale ed umano, che nella stessa funzione della via d'acqua trova la sua ragione insediativa; [...] considerato che i predetti fatti naturali ed antropici, nettamente definiti, costituiscono un insieme unitario e sono totalmente fruibili attraverso il reticolo viario longitudinale, oltre che dagli attraversamenti, di cui il più spettacolare sarà costituito dal ponte Sull'Irminio in via di ultimazione [...]."

- tutelata dal Piano paesaggistico, all'art. 27 delle NTA con livello di tutela 2, in quanto identificata come sottopaesaggio 7d "Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell'altipiano modicano e paesaggio agrario dell'Irminio, Aree di interesse archeologico comprese", per l'area occupata dalla postazione, e parzialmente come sottopaesaggio 9c "Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume Irminio e Pizzillo. Aree di interesse archeologico comprese", per l'area interessata da un tratto delle strade di accesso.

Tra gli obiettivi specifici per il paesaggio locale 7d vi è in particolare quello di "garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri)". Inoltre si indica specificatamente che non è consentito "effettuare movimenti di terra [...]"

EVIDENZIATO altresì che il tipo di trasformazione

- rientra tra le attività elencate nell'art. 40 delle NTA del Piano Paesaggistico "Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio", lett. a "attività estrattive e opere connesse", che sono esplicitamente "vietate [...] nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente";
- comporta evidenti alterazioni del paesaggio connesse alla viabilità rurale, al tessuto agrario, alla trama dei muretti a secco, come descritto in premessa, e appare rientrare pienamente nei casi di interferenza appena citati nelle NTA del Piano paesaggistico (art. 40, lett. a), in particolare per la vicinanza al bordo della faglia sul cui fondo scorre il fiume Irminio, dichiarata di Notevole interesse Pubblico sia per la compresenza di elementi naturali e antropici di pregio, sia per le sue caratteristiche di panoramicità, che verrebbe

17/05/2019

B
VE

10 di 11



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

indiscutibilmente compromessa dalle aree immediatamente circostanti la postazione, e dalle strade statali adiacenti, anch'esse identificate come panoramiche dalla dichiarazione e dal Piano paesaggistico;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, per tutti i motivi sopra esposti, questa Direzione Generale esprime

PARERE NEGATIVO

per l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto "Perforazione del Pozzo esplorativo ARANCIO 1 DIR" trasmessa con nota prot.n. 1425 del 30/11/2015 dalla Società ENI – ENIMED.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Isabella Fera

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gino Famiglietti

17/05/2019

11 di 11